REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale;
VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 25 dell'1/06/2022;
VISTO il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;
VISTA la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;

VISTO il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 "*Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii."*;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTA l'istanza prot. n.3687/2025, assunta al prot. DRU n. 6567 del 23/04/2025, con la quale il Comune di Rosolini nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali e dal versamento di 1000 € per gli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) riguardante la "Variante puntuale al P.R.G. di Rosolini (SR), denominata N.3", di riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio n.40, part nn. 32, 489 e 436 – Sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 441/2024" proposto dalla **Ditta Savarino Luigi;**

VISTA la nota di richiesta integrazioni prot. n. 6600 del 24/04/2025 del Servizio 4/DRU con la quale, evidenziando le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1 pubblicata sulla G.U.R.S. 15 gennaio 2025, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2025-2027), all'art. 7 "Oneri istruttori dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali", è stato richiesto al Comune di Rosolini nella qualità di Autorità Procedente di provvedere alla integrazione dell'importo già versato per gli oneri istruttori per un ulteriore versamento a saldo pari ad euro 2.000,00 (duemila) come previsto dal menzionato art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 09/01/2025;

VISTA la nota di riscontro inviata via PEC dal Comune di Rosolini ed assunta al prot. DRU n. 6971 del 06/05/2025 con la quale viene comunicato di aver provveduto all'integrazione oneri istruttori con l'ulteriore versamento di 2000 € a mezzo procedura PAGOPA;

VISTA la nota prot. n. 7053 del 07/05/2025 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, a seguito dell'avvio delle consultazioni, decorsi i termini stabiliti per la trasmissione di eventuali contributi da parte dei S.C.M.A., non sono pervenuti contributi/pareri;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 9489 del 16/06/2025, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l'inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. **3852**, nell'apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per la "Variante puntuale al P.R.G. di Rosolini (SR), denominata N.3", di riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio n.40, part nn. 32, 489 e 436 – Sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 441/2024" proposto dalla Ditta Savarino Luigi al fine di acquisire il parere di competenza*;*

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 12655 del 11/08/2025 con cui il Dipartimento dell'Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 458/25 del 06/08/2025;

VISTO il parere n. 458 del 06/08/2025 della Commissione Tecnica Specialistica in cui sono stati ravvisati dal Servizio 4/DRU meri refusi riguardanti il numero di protocollo e la descrizione dell'oggetto della sopra citata istanza prot. n.3687/2025;

VISTA l'interlocuzione intercorsa tra il Servizio 4/DRU e il referente del parere per la segnalazione di tali refusi, a seguito della quale la Segreteria della Commissione Tecnica Specialistica ha ritrasmesso copia del parere n. 458 corretto con nota assunta al protocollo generale DRU al n. 13175 del 01/09/2025;

VISTO il parere n. 458 del 06/08/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS** del progetto "**Variante puntuale al P.R.G. di Rosolini (SR), denominata N.3", di riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio n.40, part nn. 32, 489 e 436 – Sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 441/2024 - Ditta Savarino Luigi", con le raccomandazioni contenute nello stesso** e con riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. 3852 – Classifica SR_19_0000017 – Autorità Proponente Comune di Rosolini.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che il progetto "**Variante puntuale al P.R.G. di Rosolini (SR), denominata N.3", di riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio n.40, part nn. 32, 489 e 436 – Sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 441/2024", classificato SR 19-17 codice procedura 3852, proposto dalla Ditta Savarino Luigi, sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le raccomandazioni contenute nel parere n. 458 del 06/08/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Art. 2) Il Comune di **Rosolini (SR),** Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul "Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche" (https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/) **codice procedura 3852** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 05.09.2025

L'Autorità Competente
Dott. Giuseppe Battaglia
Firmato

Il Dirigente del Servizio 4
Arch. Nunzia Caravello
Firmato

Il Funzionario Direttivo
Ing. Dario Vallone
Firmato

Codice procedura: 3852

Classifica: SR_019_0000017

Proponente: Comune di Rosolini

OGGETTO: "Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "Riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio n. 40, p.lle nn. 32, 489 e 436, a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in ottemperanza alla sentenza del Tar Catania, Sez. III, sentenza n. 441/2024"

Procedimento: Parere *ex* art. 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 458 del 6 agosto 2025.

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A**.** 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO - il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;

VISTO il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n.3687/2025, assunta al prot. DRU n. 6567 del 23/04/2025, con la quale il Comune di Rosolini nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali e dal versamento per gli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) riguardante la "Variante puntuale al P.R.G. di Rosolini (SR), denominata N.3", di riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio n.40, part nn. 32, 489 e 436 – Sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 441/2024" proposto dalla **Ditta Savarino Luigi;**;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 7053 del 07.05.2025 con la quale il SERVIZIO 4 Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta "Comune di Rosolini (SR) - Variante puntuale a| P.R.G. di Rosolini (SR), denominata N.3", di riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio 40, part. nn. 32, 489 e 436 — Sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 441/2024. Per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 dei D. Igs n, 152/2006 e s.m.i. — Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23 - Riferimento portale Enti: Istanza n. 3687 — Cod. Proc. 3852" chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Assessorato Regionale dell'Ambiente
- Assessorato Regionale delle Attività Produttive
- Dipartimento regionale della protezione civile
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
- Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
- Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA
- Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - ASP
- Comune di Rosolini

VISTO che risulta presente, nella documentazione depositata nel portale SI-VVI al momento della creazione dell'istanza il 23/04/2025, il seguente parere**:**

- L'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Siracusa con nota prot. n. 43094 del 01.04.2025 ha espresso parere favorevole osservando che *"ai sensi e per gli effetti dell'Art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016 n. 16 (ex art. 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974), con le seguenti prescrizioni obbligatorie da rispettare, specificando che la mancata ottemperanza alle prescrizioni rende nullo il presente parere:*

1. qualora i futuri interventi edilizi ricadano all'interno della Zona di Attenzione, di "Faglie attive e

capaci"

", intesa come fascia di 400 m (m 200 + m 200 per lato) posta a cavallo della traccia del piano di rottura principale di una faglia attiva e capace, la progettazione sia corredata da studi geologici di adeguato dettaglio supportati da indagini specialistiche, finalizzati a verificare l'eventuale possibilità di amplificazione sismica e di conseguenza a calibrare la progettazione strutturale tenendo conto di tali possibili amplificazioni derivanti dalla presenza delle suddette faglie;

2. i futuri interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione ed idrauliche siano realizzati nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, attraverso l'applicazione di quanto previsto dal D.D.G. interdipartimentale (Dipartimento Regionale dell'Urbanistica e Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia) n. 102 del 23/06/2021, e relativi Allegati 1 e 2 (Linee Guida dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - prot.

6834 del 11.10.2019).

Inoltre si ricorda quanto segue:

** qualunque opera interessante la pubblica incolumità, da realizzarsi nell'area oggetto della pianificazione in argomento, venga preventivamente assoggettata al deposito e alle procedure autorizzative di cui agli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001 recepito con modifiche dalla L.R.*

10/08/2016 n.16, da richiedere tramite il portale Sismica Sicilia;

** le autorizzazioni sismiche da richiedersi ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001, per la realizzazione delle costruzioni previste all'interno dell'area oggetto di intervento, siano supportate da studi geologici corredati da più accurate indagini geognostiche e geotecniche puntuali, nel rispetto del D.M. LL.PP. 17/01/2018 e ss.mm.ii., la cui estensione dovrà essere proporzionata alle dimensioni, alle caratteristiche strutturali e all'importanza delle opere in progetto."*

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che nel Rap viene riportato quanto segue:

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:**

"La variante urbanistica puntuale agisce direttamente sullo strumento urbanistico vigente. Le trasformazioni sono ricomprese all'interno del perimetro urbano comprendente le parti di territorio edificate. L'estensione territoriale della variante a confronto con l'intero territorio comunale è estremamente limitata e le modalità di intervento sono disciplinate dalle vigenti norme. Nel presente Rapporto sono state dunque analizzate le scelte urbanistiche e progettuali del PRG e della relativa Variante che interessano sia l'uso del suolo sia gli aspetti ambientali ad esso connessi".

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:

"L'obiettivo della variante urbanistica è quello di consentire il completamento del contesto residenziale già urbanizzato e migliorarne le dotazioni di aree a standard urbanistici. La variante non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, in quanto si limita a variare lo strumento urbanistico generale vigente, oggi con regime vincolistico preordinato all'esproprio decaduto. La Variante urbanistica proposta ri- sulta coerente con la pianificazione comunale e sovracomunale, non si evidenzia pertanto alcun tipo di influenza con gli stessi, inoltre la riclassificazione urbanistica proposta è conforme a quella afferente il comparto edilizio ove ricadono le aree e coerente con lo Schema di Massima del PRG".

- **La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:**

"L'area in oggetto di riclassificazione ha estensione limitata pari a mq. 1.134,62 rispetto alla maggiore estensione territoriale di mq. 6.815,00 delle particelle coinvolte. Una quota di mq. 687,77 resta confermata ad area a standard (piazza e parcheggi) e la restante parte resta confermata le previsioni di viabilità, essendo di fatto assorbita dalla trama viaria esistente. L'intervento ammissibile conseguente la nuova classificazione, si inserisce in un contesto già completamente

urbanizzato e non altera la morfologia del territorio né le condizioni ambientali, anzi costituirà un miglioramento dell'assetto territoriale in conseguenza delle attese urbanizzazione di completamento. Nel dettaglio si potrebbe realizzare: - un edificio residenziale con altezza massima di 11 m e V.V.P. di 1.897,50 mc. Ed una superficie coperta lorda di circa mq. 379,50 più 49 mq. a portico di libero transito; - su un lotto di circa mq.775,12, un edificio commerciale di circa mq. 377,56, con h. max di ml. 11,00;"

• **Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma**:

"Data la natura dell'intervento, non si rilevano impatti significativi. L'area oggetto di riclassificazione non si trova in zona di interesse ambientale e paesaggistico. Allo stato attuale l'area risulta dotata delle opere di urbanizzazione primarie ed è caratterizzata da una densità edilizia media di 6,87 mc/mq;"

- **La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).**

"Esclusa già in fase preliminare, in quanto l'area di intervento non ricade all'interno di Siti di Importanza Comunitaria e Regionale. In ogni caso i principali rifiuti prodotti nel contesto di riferimento sono quelli derivanti dagli usi civili, (solidi urbani) che allo stato attuale vengono raccolti porta a porta in maniera differenziata nella quasi totalità e in modo residuale in maniera indifferenziata e direttamente conferiti nei centri di raccolta. Il servizio di raccolta e smaltimento è affidato a ditta esterna. Il nuovo insediamento è ampiamente sopportabile dal sistema di raccolta e smaltimento avendo un'incidenza mini- ma sulla produzione di rifiuti. I consumi idrici prevalenti sono quelli per uso umano. Il servizio idrico integrato è gestito oggi direttamente dal Comune. Anche per questa componente il sistema comunale di distribuzione e smaltimento delle acque può sopportare ampiamente il nuovo insediamento che comporta un numero limitato di abitanti insediabili"

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

Per definire un quadro complessivo il RAP riporta quanto segue:

- **Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:**

  "Non si rilevano frequenze caratterizzati in larga scala, ma lievi pressioni e impatti nell'area locale di che trattasi in riferimento alla salubrità dell'intorno, attesi dalla realizzazione sia delle opere edilizie che delle dotazioni di standard urbanistici. Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati descritti, senza che si sia ravvisato alcunché di significativo da evidenziare a questo proposito."

- **Carattere cumulativo degli impatti:**

  "E' stato considerato l'impatto subìto dalla futura popolazione insediabile, stimata in n. 20 abitanti senza registrare alcunché di significativo."

- **Natura transfrontaliera degli impatti:**

  "Esclusa già in fase preliminare in quanto la variante n. 3 si riferisce ad una porzione residuale del territorio comunale di Rosolini"

- **Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):**

  "È stata individuata l'area di influenza del PdL. L'area del comparto è individuata nella stesura di progetto, Non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzamento di rischio in seguito all'attuazione dei due interventi edificatori, essendo possibile realizzare manufatti ben circoscritti. Le aree della variante ricadono in un ambito territoriale "B2" Zona Territoriale Omogenea Residenziale densa- mente edificata, la cui edificazione è avvenuta nel rispetto dell'Art.22 e seguenti delle norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, nonché interessata da limitati interventi di abusivismo edilizio. Gli impatti si riferiscono ad una scala del tutto locale, con estensione spaziale limitata al perimetro dell'intervento".

- **Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa**:

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;**

  "La zona d'intervento è inserita nel centro abitato della periferia sud del centro abitato; non sono presenti coltivazioni di pregio, né macchie di tipo mediterranee. Non vi sono se- gnalati biotipi e/o geotipi di rilievo."

- **Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**

  "L'area di intervento non ricade all'interno di siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS)."

Descrizione dell'intervento nel RAP e nella relazione tecnica Generale

"*La presente relazione è redatta dal Responsabile del VII° Settore - Urbanistica, S.U.E. e S.U.A.P. del Comune di Rosolini, a seguito di espressa disposizione del Commissario ad Acta Ing. Gianni Medde, per ottemperare alle disposizioni della sentenza n. 441/2024 del T.A.R. sez. III di Catania sul ricorso n.2021/2023 proposto dalla ditta Savarino dott. Luigi contro il Comune di Rosolini, per l'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale. La Sentenza trasmessa al Comune di Rosolini a mezzo PEC acclarata al prot. n. 11911 in data 15.06.2021, accogliendo il ricorso, nei limiti e per gli effetti narrati nella stessa, dispone l'intervento sostitutivo nominando quale Commissario ad acta, il Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Noto, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio. Il nominato Commissario ad acta. Ing. Gianni Medde, ha proceduto agli adempimenti richiesti e necessari per eseguire la variante per l'assegnazione di una nuova destinazione urbanistica delle aree interessate, distinte al Catasto terreni del Comune di Rosolini al foglio n. 40 dalle particelle nn. 32, 489 e 436, atteso che i vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico su beni determinati hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista, il vincolo preordinato all'esproprio decade (art. 9 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell'11 giugno 1984, la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. CONSIDERAZIONI. Il Comune di Rosolini è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.A. 435/DRU del 21/09/1998, pubblicato sul G.U.R.S. n. 60 del 28/11/1998, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti in data 30/06/2008, per effetto dell'art.36 della L.R. n. 7/2002, integrato dall'art. 24 della L.R. 7/2003. La decadenza dei vincoli*

comporta il venir meno della disciplina urbanistica, delle aree ad essi soggette, con la conseguente applicazione temporanea della disciplina delle zone bianche. In particolare si sottolinea come la decadenza dei vincoli discendenti da previsioni del P.R.G., di valenza quinquennale e preordinati all'esproprio per finalità pubbliche, comporta che l'area interessata debba intendersi sottoposta all'applicazione, in luogo dell'originaria destinazione di zona, del regime proprio delle zone bianche per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni di cui all'art. 4, ultimo comma, della L. 10 del 28/01/1977, poi confluito nell'art.9 del D.P.R. n. 380/2001. In tale situazione, viene a mancare la programmazione d'uso del territorio e si pongono dei dubbi sull'utilizzazione dello stesso, in riferimento, soprattutto, alla necessità che tali terreni siano precipuamente classificati dal punto di vista urbanistico, in modo tale da garantire la piena fruibilità del fondo da parte del legittimo proprietario, con la possibilità di esercitare il cd. Jus aedificandi, principio consolidato, sia in giurisprudenza (Consiglio di Stato, 12 ottobre 2010, n. 7442; 28 aprile 2010, n. 1405) e sia in dottrina, che obbliga il Comune di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica, nel momento in cui decadono i vincoli insistenti su di essa, che comportano la non edificabilità assoluta, ovvero, che privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico; decadenza determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale. Tale obbligo trova fondamento nella necessità di provvedere alla riqualifica urbanistica delle zone prive di una loro destinazione di uso, non essendo ammissibile l'esistenza di queste aree in un contesto in cui l'uso del territorio resta interamente soggetto alla disciplina degli strumenti urbanistici, dovendo il P.R.G. ricomprendere la totalità del territorio comunale e nel caso in cui il Comune non adempia al proprio dovere di riclassificazione urbanistica, si determina un'illegittima inerzia da parte della P.A. ed è possibile la formazione del silenzio rifiuto, anche a seguito dell'intimazione da parte dei proprietari dell'area stessa (anche se sembrerebbe non necessaria la diffida, alla luce del nuovo rito sul silenzio previsto dal codice del processo amministrativo). Invero, è riconosciuto al proprietario del terreno, oggetto dell'intervento di ridefinizione urbanistica, in caso di mancato adempimento dell'obbligo da parte del Comune, il potere di presentare un'istanza, volta a ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e la P.A. è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare congruamente tale decisione, fermo restando, naturalmente, il potere discrezionale della P.A. in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la generale disciplina del

territorio e con l'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo, queste ultime fra le ragioni che inducono una costante revisione degli strumenti urbanistici, nonché anche l'esigenza di contemperare l'efficacia temporanea dei vincoli P.R.G. con l'esigenza di pianificazione urbanistica, come momento imprescindibile della crescita socio-economica delle aree urbane. Un territorio privo, anche temporaneamente, di pianificazione urbanistica subisce, infatti, gravi ripercussioni sullo jus aedificandi e, pertanto, notevoli limitazioni in relazione alla corretta programmazione di tutte le attività economiche. Pur tuttavia il principio della efficacia a tempo indeterminato del piano regolatore, sancito dall'art. 11 della legge urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150, è stato vanificato dalla esigenza, quale emerge dai numerosi interventi della Corte costituzionale e delle Giurisdizioni amministrativa ed ordinaria, di limitare temporalmente l'efficacia dei vincoli di P.R.G. al fine di garantire il diritto di proprietà che trova nell'art. 42 della Costituzione un saldo presidio. VARIANTE Ritenuta la sussistenza dell'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico di un'area dopo la decadenza dei vincoli derivanti dal P.R.G., sebbene l'amministrazione comunale ha, di regola, la facoltà discrezionali di modificare l'atto di governo del territorio semplicemente adducendo le nuove esigenze da soddisfare, in conformità a criteri tecnico-urbanistici, senza bisogno di una motivazione particolareggiata per le singole zone modificate, mentre una motivazione specifica è invece necessaria qualora si tratti di una variante che interessi aspettative basate su una particolare tutela od affidamento (come quelle nascente dalla richiesta di riclassificazione urbanistica) limitata ad un determinato terreno. Considerato che l'istanza del privato, che mira a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree prima incise da vincolo preordinato all'esproprio o da vincolo di inedificabilità, deve culminare nell'adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l'art. 2 della L. n. 241 del 1990, che sancisce, l'obbligo di concludere un procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso, provvedendo, in assenza di cause ostative, alla destinazione urbanistica dell'area, resa " zona bianca " (art. 9, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Inoltre l'approvazione di una variante costituisce espressione della potestà pianificatoria del comune in materia di governo del territorio ed è quindi di un atto rimesso alla scelta discrezionale della pubblica amministrazione rispetto al quale non è configurabile un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un obbligo per l'ente di procedere all'adozione di atti a contenuto regolamentare. La variante urbanistica in questione riguarda le aree catastalmente individuate al foglio n. 40 dalle particelle nn. 32, 489 e 436, estese complessivamente mq. 6.815,00 circa,

ricadente interamente nel P.P.R. B2/3 ed in minima parte nella Zona D5/10, e più precisamente: P.lla n° Estensione mq circa P.R.G. Zona P.P.R. B2/3 Zona D5/10 Strade, Piazze e Parcheggio 32 1.760,00 In Minima parte In Gran parte 489 2.279,00 Per intero 436 2.776,00 Per intero La variante proposta, in considerazione della opportunità di non reiterare il vincolo espropriativo, che comporterebbe un aggravio a carico del bilancio comunale per l'indennizzo, a seguito delle necessarie attività di valutazione delle possibili riclassificazioni urbanistiche dell'area interessata, è certamente coerente con le previsioni di piano delle aree circostanti e della urbanizzazione esistente, con riferimento alle ricorrenti destinazioni di una delle aree limitrofe in larga parte normate dai PP.RR.EE. ai sensi della L.R. 37/85. La variante di riclassificazione urbanistica, come proposta, è certamente coerente con le previsioni di piano delle aree circostanti e della urbanizzazione esistente. Di concerto con il Commissario ad Acta incaricato Ing. Gianni Medde, da una parte ed il Responsabile dell'UTC Geom. Giuseppe Santacroce, si è proceduto alla consultazione della ditta ricorrente, alla quale sono stati esposti gli aspetti e le procedure necessarie ai fini della nuova classificazione urbanistica, pervenendo ad una condivisa intesa di seguito esposta mantenendo impregiudicato il principio dello Jus edificanti. Relativamente ai vincoli di ordine superiore, nelle aree interessate non si riscontrano preesistenze archeologiche e storico-monumentali; La viabilità risulta essere tutta realizzata in quanto trattasi di aree già urbanizzate e delimiate dall'esistente trama viaria coincidente con le previsioni di P.R.G.. Si dovrà procedere solamente alla cessione, a titolo perequativo, delle superfici occupate dalle strade esistenti ancora in carico alla ditta ricorrente. Sotto l'aspetto della riqualificazione ambientale, della sostenibilità e dell'efficienza energetica, l'area interessata ricade nel centro abitato in un ambito già urbanizzato (z.t.o B3/2) dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria: viabilità pubblica, acquedotto, fognatura ed energia elettrica. Gli interventi ammissibili dovranno eseguirsi comunque con adeguate misure di mitigazione degli impatti: realizzazione di area a verde; adozione di criteri di riequilibrio tra superfici impermeabilizzate e drenanti; magisteri di recupero e riuso di acque piovane, dotazione di sistemi energetici da fonte alternativa; dotazione di attrezzature per il risparmio del fabbisogno energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti; criteri di riconoscibilità e qualità architettonica e compositiva delle scelte progettuali; il tutto comunque in relazione al contesto di riferimento. Gli aspetti ambientali interessati da probabili impatti, pur con livelli di interferenza molto lievi, particolarmente associati alla fase di realizzazione delle opere sono: aria, acqua, suolo, flora e fauna.INDICI

URBANISTI DELLA VARIANTE Le aree interessate dalla variante, sono così riclassificate: Nella fase della partecipazione al procedimento e consultazione di parte ricorrente, sono stati condivisi e definiti gli aspetti relativi alla previsione e cessione delle area a standard, oltre che per garantire le dotazioni di legge in ordine al c.d. carico urbanistico, nonché Superficie fondiaria p.lla 32 mq. 1.760,00 Superfice fondiaria p.lla 489 mq. 2.279,00 Superfice già con destinazione a zona D5/10 mq. 186,88 Porzione della p.lla 32 - riclassificata mq 755,12 a zona D5/12 Porzione della p.lla 32 - confermata (di perequazione) mq 818,00 a viabilità di P.R.G. P.lla 489 - interamente confermata (di perequazione) mq 2.279,00 a viabilità di P.R.G. Rappoprto di utilizzazione - Sup. territoriale 0,60 mq/mq 0,60 x (1760-186,88) = mq. 943,87 Densità edilizia (if) = 2,5 mc/mq 2,5 x 943,87= mc. 2.359,68 Rapporto di copertura territoriale 0,50 mq/mq 0,50 x 755,12= mq. 377,56 Altezza massima ml. 11,00 Superficie fondiaria p.lla 436 mq. 2.776,00 Superficie fondiaria al netto della viabilità esistente mq. 1.037,00 Superficie fondiaria riclassificata mq. 379,50 a zona B3/2 Superfice a standard urbanistici - confermata mq. 687,72 Superficie edificabile mq. 379,5 di cui a portico (larghezza min. 3,00 ml.) mq. 49,00 Indice fondiario (if) mc/mq 5,00 Altezza massima ml. 11,00 dell'aspetto perequativo della cessione delle aree già destinate a viabilità locale e di PRG al demanio comunale, nonché per la valutazione del maggior valore generato per gli interventi ammessi dalla variante urbanistica, come di seguito specificate: AREE DI PEREQUAZIONE DA CEDERE Particella n. 32 Foglio 40 Descrizioni Um Valore Superficie fondiaria mq 1.760,00 Superficie di perequazione da destinare a Viabilità mq 818,00 Particella n. 489 Foglio 40 Descrizioni Um Valore Superficie fondiaria mq 2.279,00 Superficie di perequazione da destinare a Viabilità mq 2.279,00 Particella n. 436 Foglio 40 Descrizioni Um Valore Superficie fondiaria mq 2.776,00 Superficie perequativa a parcheggio, confermata mq 687,72 Superficie di perequazione da destinare a Viabilità mq 1.037,00 Riepilogativamente le superfici che saranno cedute al demanio comunale, a titolo perequativo, sono pari a mq. 4.821,72. La nuova destinazione urbanistica dell'area, per quanto evidenziato, non comporterà alcun carico volumetrico, poiché è espressa condizione e previsione, come di seguito indicato, che il reperimento delle aree a standard avvengono all'interno dell'area oggetto di variante e dunque nel comparto di riferimento. Dalle verifiche effettuate si rileva che il dimensionamento delle aree a standards, di cui al D.M. 1444/68, per attrezzature e servizi, oltre che soddisfatto è risultando maggiore rispetto alle prescrizioni di legge".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda la riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio 40, part. nn. 32, 489 e 436 — Sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 441/2024, per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 dei D. Igs n, 152/2006 e s.m.i. — Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23 - Riferimento portale Enti: Istanza n. 3687 — Cod. Proc. 3852**, giusta** proposta del "Comune di Rosolini (SR) - Variante puntuale a| P.R.G. di Rosolini (SR), denominata N.3".

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente il progetto di "riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio 40, part. nn. 32, 489 e 436 —nel Comune di Rosolino – Sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 441/2024".

CONSIDERATO E VALUTATO, che la variante urbanistica consiste nell'assegnare all'area in oggetto in parte zona D5/10, in parte D5/12, in parte B2/3°, in parte per strada e parcheggio e in parte per piazza e per la maggior parte strade.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Genio Civile ha espresso "*PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell'Art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016 n. 16 (ex art. 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974), con le seguenti prescrizioni obbligatorie da rispettare, specificando che la mancata ottemperanza alle prescrizioni rende nullo il presente parere: 1. qualora i futuri interventi edilizi ricadano all'interno della Zona di Attenzione di "Faglie attive e capaci", intesa come fascia di 400 m (m 200 + m 200 per lato) posta a cavallo della traccia del piano di rottura principale di una faglia attiva e capace, la progettazione sia corredata da studi geologici di adeguato dettaglio supportati da indagini specialistiche, finalizzati a verificare l'eventuale possibilità di amplificazione sismica e di conseguenza a calibrare la progettazione strutturale tenendo conto di tali possibili amplificazioni derivanti dalla presenza delle suddette faglie; 2. i futuri interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione ed idrauliche siano realizzati nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, attraverso l'applicazione di quanto previsto dal D.D.G. interdipartimentale (Dipartimento Regionale dell'Urbanistica e Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia) n. 102 del 23/06/2021, e relativi Allegati 1 e 2 (Linee Guida dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - prot. 6834*

del 11.10.2019). Inoltre si ricorda quanto segue: qualunque opera interessante la pubblica incolumità, da realizzarsi nell'area oggetto della pianificazione in argomento, venga preventivamente assoggettata al deposito e alle procedure autorizzative di cui agli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001 recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016 n.16, da richiedere tramite il portale Sismica le autorizzazioni Sicilia; sismiche da richiedersi ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001, per la realizzazione delle costruzioni previste all'interno dell'area oggetto di intervento, siano supportate da studi geologici corredati da più accurate indagini geognostiche e geotecniche puntuali, nel rispetto del D.M. LL.PP. 17/01/2018 e ss.mm.ii., la cui estensione dovrà essere proporzionata alle dimensioni, alle caratteristiche strutturali e all'importanza delle opere in progetto.."

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che non sia quindi necessaria una VAS.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è urbanizzata.

CONSIDERATE E VALUTATE la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica prodotte dal proponente.

CONSIDERATO E VALUTATO la relazione geologica e sulla modellazione geotenica e sismica a mente della quale "*il progetto risulta compatibile con l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico dell'area studiata e che potrà essere realizzato in condizioni di stabilità e sicurezza sia statica che dinamica; questo a condizione che in fase di progettazione vengano rispettati i parametri di resistenza fisico-meccanici caratteristici dello specifico litotipo fondazionale che permetteranno al progettista di effettuare le opportune verifiche, in conformità all'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018.*"

VALUTATO che nel caso in esame non vi sono aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e pertanto non si rilevano vulnerabilità dell'area.

VALUTATO che il progetto in questione prevede la variante in parte in zona parcheggi, in parte in

zona D5/10, B3, e si inserisce in un'area antropizzata, intorno alla quale vi è già una urbanizzazione significativa e che lo stesso non prevede effetti significativi sulle matrici ambientali, i quali risultano tutti comunque circoscritti alla fase di cantiere.

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006, non si rinvengono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D.lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

CONSIDERATO che l'area si trova adiacente al sito di pericolosità Idraulica per fenomeni di esondazione n.086-E32 (P.A.I).

CONSIDERATE E VALUTATE lo studio idrologico e la relazione di invarianza idraulica prodotte dal proponente .che prevede, "*per mantenere il principio dell'invarianza idraulica e un drenaggio urbano sostenibile basterebbe adottare: • pavimentazioni permeabili o semipermeabili; • superfici sterrate inerbite o con grigliati in calcestruzzo inerbiti ; • Masselli porosi inerbiti o Masselli porosi ; • Trincee di infiltrazione e bacini di infiltrazione; • Sistemi sotterranei di infiltrazione con pozzi perdenti, caditoie stradali.*"

COSIDERATO E VALUTATO la relazione geologica e sulla modellazione geotecnica e sismica.

COSIDERATO E VALUTATO che l'intervento oggetto dalla variante, non è in grado di generare impatti rilevanti a carico dell'ambiente, delle risorse naturali, del patrimonio storico-culturale, dell'ambiente urbano.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..della procedura **Codice Procedura** 3852 – **Classifica** SR_019_0000017– **Proponente** Comune di Rosolino **Oggetto** "Riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio n. 40, p.lle nn. 32, 489 e 436, a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, in ottemperanza alla sentenza del Tar Catania, Sez. III, sentenza n. 441/2024" con le seguenti raccomandazioni

–

1) Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
2) L'adozione di specifiche prescrizioni da prevedere già in fase di progettazione per la minimizzazione del rischio idrogeologico e sismico.
3) Per gli spazi aperti, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
4) Proporre una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta.
5) Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
6) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
7) L'area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
8) Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
9) Per la sistemazione delle aree di parcheggio e delle aree a verde pertinenziale dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
10) Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
11) Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
12) Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.

13) Gli Edifici dovranno essere progettati a impatto zero emissioni (NZEB).
14) Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
15) Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
16) Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.